

IN SINTESI

Il Dl 91/2014, convertito nella legge 116/2014 ha modificato l'articolo 2477 del Codice Civile e ha eliminato la nomina obbligatoria del sindaco o del revisore nelle società a responsabilità limitata quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (oggi diminuito a 50mila).

Commento di

Paolo Moretti Presidente dell'Igs (Istituto per il governo societario)

Le novità cambiano lo scenario con lo scopo di una riduzione dei costi per le imprese. Riduzione che, però, aumentando le incertezze, comporterà, paradossalmente, una crescita dei rischi di crisi per le stesse e un minore affidamento da parte di coloro che direttamente o indirettamente sono a esse interessate. Venendo, infatti, a mancare l'organo deputato alla vigilanza sulla gestione, alla prevenzione dei rischi e alla tempestiva segnalazione delle situazioni di crisi, si indebolisce il sistema imprenditoriale e si mina il suo corretto funzionamento e l'affidabilità da parte di terzi.

In realtà, la disposizione che ha previsto la diminuzione del capitale minimo delle società per azioni da 120mila a 50mila euro – disposizione dalla quale è scaturita tutta la questione del controllo nelle Srl e dalla quale deriva l'applicazione del solo (e tanto criticato) criterio dimensionale – avrebbe potuto, e forse dovuto, rappresentare l'occasione per un ripensamento generale del sistema dei controlli, interno e legale dei conti, in questo tipo di società. La necessità evidente di tenere conto non solo dell'elemento dimensionale, ma anche di altri elementi che determinano la complessità dell'impresa, avrebbe dovuto indurre, prima di tutto, a individuare gli obiettivi che si vogliono riconoscere al sistema di controllo e, conseguentemente, a suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento degli stessi, come la scelta di specifiche soglie oltre le quali scatti l'obbligo di nomina dell'organo di controllo interno, come anche la nomina obbligatoria del collegio sindacale.

Parallelamente, un discorso svincolato da queste soglie si sarebbe dovuto affrontare in tema di revisione legale dei conti, che si ritiene dovrebbe essere estesa a tutte le società anche affidandone, ove possibile, l'espletamento della relativa funzione al sindaco unico o al collegio sindacale.

In sostanza, la presenza dell'organo di controllo rappresenta una garanzia di buona gestione a tutela di tutti i soggetti interessati. Il sistema di amministrazione e

controllo tradizionale, basandosi sulla netta ripartizione di competenze tra assemblea, organo di amministrazione e organo di controllo, ha dimostrato nel corso degli anni, e anche durante i momenti di crisi, di essere valido ed efficiente. Da un lato, esso è stato un presidio di garanzia della libertà di scelta delle operazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività e, dall'altro, ha rappresentato lo strumento di verifica continua di queste scelte circa il rispetto della legge, dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile adottato e del suo concreto funzionamento.

Lo scardinamento in corso del modello peculiare del nostro sistema, che ha dimostrato di tenere e di saper superare i difficili momenti che hanno travolto il sistema imprenditoriale mondiale, indebolisce il sistema stesso perché lascia le imprese scoperte e più facilmente esposte a rischi di comportamenti illegittimi degli amministratori, di inosservanza della legge e dell'atto costitutivo, di mancanza di adeguate informazioni circa gli elementi relativi al bilancio. Privando la società di tutte le attività di vigilanza e di informazione tipiche dell'organo di controllo, si ridurrebbero certamente i costi, ma si escluderanno anche quei controlli, quei doveri e quelle responsabilità che servono prima di tutto alle stesse imprese, a salvarle dall'esposizione alla crisi e all'insolvenza. È opportuno, al riguardo, sottolineare che per le imprese il controllo sulla gestione è fondamentale per la tutela degli interessi sia privati che pubblici. L'eliminazione, di fatto, da parte del legislatore, dell'organo di controllo nelle Srl ha come immediata conseguenza il rischio di sfiducia da parte dei soggetti che entrano in rapporto con la società.